

Anno II, n. 16 – 3 maggio 2013

In questo numero

Cosa bolle in pentola

- [Nuovo governo, nuovo ministro](#)

In cartella

- [Sicurezza, la nuova segnaletica](#)
- [Rientro il servizio dopo il 30 aprile](#)
- [Servizi nella scuola dell'infanzia e carriera](#)

APPROFONDIMENTI

- [Prove Invalsi, il quadro normativo di riferimento](#)

Iniziative

- [Assemblea dirigenti scolastici a Cesena](#)
- [La scuola presenta una scienziata alla città](#)

Per comunicare con la redazione, per chiedere di ricevere la news letter o la sospensione del suo invio, utilizzare l'indirizzo studiscuola@cisl.it

COSA BOLLE IN PENTOLA

Nuovo governo, nuovo ministro

Cambio della guardia a viale Trastevere. Esce un ministro tecnico, Francesco Profumo, gli subentra un ministro "politico", l'on. Maria Chiara Carrozza, anch'essa però proveniente dal mondo dell'Università, essendo stata rettore della prestigiosa Scuola Superiore S. Anna di Pisa. Col suo predecessore condivide anche l'appartenenza al settore della cultura scientifica, in quanto ingegnere che vanta un corposo curriculum nel settore della bioingegneria e della robotica. Se ne potrebbe dedurre la previsione di una linea di continuità rispetto alla spinta impressa da Profumo verso un ammodernamento in senso tecnologico dell'amministrazione e della stessa didattica: non sfugge però, nelle prime dichiarazioni della neo ministro, la nota di cauto realismo che le fa indicare, come priorità, quella di assicurare la funzionalità delle strutture scolastiche, a partire dall'edilizia ("Se le scuole non funzionano, è inutile pensare alla rivoluzione digitale"). Apprezzabili anche le parole spese per affermare che "l'istruzione e la conoscenza sono pedine fondamentali per la ripresa culturale ed economica dell'Italia": che investire in conoscenza sia investire sul futuro lo andiamo ripetendo da tempo, e fa indubbiamente piacere sentirlo dire dal ministro, al quale auguriamo di riuscire a farla passare come forte consapevolezza, ma soprattutto come criterio orientativo delle scelte, dell'intera compagine governativa. Quello appena insediato, dopo le tante vicissitudini che hanno portato fra l'altro alla rielezione di Giorgio Napolitano a presidente della repubblica, è un governo sulla cui durata si confrontano pronostici diversi, ma in ogni caso chiamato a muoversi su precise priorità. Vedremo se tra queste troverà spazio anche una diversa attenzione al settore dell'istruzione e della formazione, realizzando così il necessario e tanto atteso passaggio dalle parole ai fatti.

[torna all'indice](#)

IN CARTELLA

Sicurezza, la nuova segnaletica

Il 18 ottobre 2012 è entrata in vigore la norma UNI EN ISO 7010:2012 che prescrive i nuovi segnali di sicurezza ([divieto](#), [obbligo](#), [pericolo](#), [antincendio](#)) da utilizzare nella prevenzione degli infortuni, nella protezione dal fuoco, per l'informazione sui pericoli alla salute e nelle evacuazioni di emergenza, riconoscibili universalmente dai lavoratori indipendentemente dalla lingua e dalla cultura di origine.

La norma ISO 7010 conteneva già dal 2011 una raccolta di simboli riconosciuti universalmente, uno standard basato su pittogrammi facilmente comprensibili a prescindere dalla nazionalità dei lavoratori. Tuttavia l'Italia ha continuato a utilizzare i propri standard UNI. Ora invece l'armonizzazione dei simboli a livello continentale - con l'adozione in Italia della norma con il nome di UNI EN ISO 7010:2012 - ha un riconoscimento ufficiale anche nel nostro paese.

Una utile comparazione dei pittogrammi presenti nel D.Lgs. 81/2008 e di quelli presenti nella norma UNI EN ISO 7010:2012 è presente nel [lavoro](#) curato da Stefano Farina "Breve guida relativa alla nuova segnaletica di sicurezza secondo la norma UNI EN ISO 7010".

Con la pubblicazione della norma UNI, avvenuta il 18 ottobre 2012, sono state ritirate le precedenti norme nazionali, secondo quanto previsto dal regolamento di recepimento del Comitato Europeo di Normazione (CEN).

Cosa succede ora con la nuova norma UNI EN ISO 7010:2012? Al riguardo, va osservato che l'applicazione delle norme tecniche non è generalmente obbligatoria; una norma tecnica può diventare, a diversi livelli, un obbligo inderogabile se citata e menzionata direttamente nella legislazione vigente.

In questo senso è bene segnalare che, ad oggi, la nuova normativa UNI EN ISO 7010:2012 sulla segnaletica di sicurezza non vieta la circolazione dei segnali già contenuti nel [Dlgs. 81/2008](#) (da allegato XXIV a XXXII).

Pertanto, riguardo alla segnaletica già installata non c'è obbligo di modifica.

[torna all'indice](#)

Rientro in servizio dopo il 30 aprile

Ci sono pervenute in questi giorni ricorrenti richieste di chiarimento indotte dalle interpretazioni erranee pubblicate recentemente su un frequentato sito dedicato alla scuola in merito alle disposizioni contenute nell'art. 37 del CCNL del comparto scuola, riguardante le modalità di utilizzo del personale docente che rientra in servizio dopo il 30 aprile a seguito di prolungata assenza (150 giorni). È opportuno a tale proposito ribadire che la norma contrattuale, esplicitamente rivolta a tutelare le esigenze di continuità didattica, ricomprende nel computo dell'assenza continuativa del titolare anche i periodi di sospensione dell'attività di insegnamento che non sono "coperti" da assenza formale.

La norma infatti, peraltro espressamente integrata proprio a tal fine con il CCNL del 2003, si riferisce all'effettiva assenza continuativa dalla classe del docente titolare dell'insegnamento, indipendentemente dai motivi che l'hanno determinata e dalle modalità con cui si è venuta a realizzare, e considera sempre compresi nell'assenza,

a tutela della continuità didattica e del diritto allo studio degli alunni, i periodi di sospensione dell'attività didattica anche nei casi di eventuali rientri in servizio non tradottisi in effettiva attività di insegnamento.

[torna all'indice](#)

Servizi nella scuola dell'infanzia e carriera

Con la sentenza 2037 depositata il 29 gennaio scorso la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha affermato il principio per cui *“i docenti che passano dalla scuola dell'infanzia alle secondarie hanno diritto a vedersi riconoscere il servizio prestato nelle materne ai fini della ricostruzione di carriera”*.

La Suprema Corte è intervenuta a far luce su una questione che nel tempo ha generato un contenzioso seriale e sul quale si sono susseguite autorevoli pronunce del giudice amministrativo. Recentemente, nel rispetto della nuova giurisdizione in materia di controversie di lavoro, il giudice del lavoro di Lecce aveva dichiarato il diritto al riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità maturata nei ruoli di scuola materna, giudizio confermato dalla Corte d'appello di Lecce che aveva rigettato l'impugnazione proposta dall'Amministrazione.

La Sezione Lavoro della Suprema Corte, a cui si è rivolta l'Amministrazione per ottenere la cassazione della sentenza d'appello, ha esaminato la questione, definitivamente respingendo le pretese dell'Amministrazione, richiamando a fondamento della sua pronuncia, la pregressa giurisprudenza, ormai consolidata, del Consiglio di Stato. Quest'ultimo, infatti, con diverse pronunce ha affermato che, in applicazione del combinato disposto della legge n. 312 del 1980, art. 57 del decreto del presidente n. 417 del 1974, art. 83, *“ai docenti della scuola materna che transitano nei ruoli della scuola superiore deve essere riconosciuta la pregressa anzianità di ruolo maturata nella scuola materna”*, e questo in virtù del fatto che, *“anche se l'art. 57 della legge 312/80 non si occupa espressamente del problema della conservazione o meno dell'anzianità maturata nel ruolo precedente, ma la norma nel consentire i passaggi di ruolo alle condizioni di cui al DPR n. 417 del 1974, contribuisce a ritenere che opera un rinvio anche al DPR n. 417 del 1974, art. 83, che prevede la conservazione della pregressa anzianità in caso di passaggio da un ruolo ad altro”*.

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la richiamata sentenza 2037 afferma ora un principio definitivo facendo proprio l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato per cui *“l'art. 83 deve essere letto e dunque interpretato nel senso che in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici ed economici”* rigettando in conseguenza il ricorso proposto dall'amministrazione.

Si badi, tuttavia, che come espressamente chiarito nella pronuncia della Cassazione, che richiama la sentenza 4512/2001 del Consiglio di Stato, l'interpretazione estensiva è valida solo per il servizio maturato “nel ruolo” inferiore, e non anche per quello prestato dal docente non di ruolo, in quanto servizio quest'ultimo non contemplato dal richiamato art. 83.

[torna all'indice](#)

APPROFONDIMENTI

Prove Invalsi, il quadro normativo di riferimento

Puntualmente, come avvenuto negli anni passati, in occasione dell'approssimarsi delle date di somministrazione delle prove INVALSI, alcune OO.SS (Cobas scuola, USB, Cub scuola e Unicobas) hanno proclamato lo sciopero del personale in corrispondenza delle singole giornate di svolgimento rispettivamente in ciascun settore scolastico delle prove suddette.

Ferme restando le considerazioni di carattere politico sindacale più volte espresse dalla Cisl Scuola in merito al controverso tema della valutazione, intendiamo in questa sede richiamare brevemente gli elementi essenziali del quadro normativo che disciplina la materia.

I compiti istituzionali dell'INVALSI, a partire dalla prima sistematizzazione organica disposta dal D.L.vo n. 258/1999 (in attuazione della delega contenuta nell'art. 21 della Legge 59/97), sono stati progressivamente chiariti e integrati da norme di rango primario (Legge 53/2003 "Moratti"- Leggi 296/2006 e 176/2007 "Fioroni") e, da ultimo, da ben tre contesti legislativi afferenti alle recenti "manovre" dei Governi "Berlusconi" e "Monti".

Per la precisione:

- a) il D.L. 225/2010, convertito dalla L. 10/2011, art. 1. commi 4-octiesdecies e 4-noviesdecies;
- b) il D.L. 98/2011, convertito dalla L. 111/2011, art. 19;
- c) il D.L. 5/2012, convertito dalla Legge 35/2012, art. 51, comma 2.

Quest'ultima Legge, oltre ad affidare temporaneamente all'INVALSI anche il compito di coordinamento funzionale del Sistema Nazionale di Valutazione, ha sancito che la partecipazione alle "rilevazioni" nazionali degli apprendimenti affidati all'INVALSI deve considerarsi "attività ordinaria di istituto", risolvendo così per via legislativa le ricorrenti controversie legate all'utilizzo del personale della scuola nella somministrazione/correzione delle prove.

Omettiamo la citazione anche di tutti gli Atti di decretazione secondaria sulla materia, emanati sia dal Governo che dal MIUR, in quanto puntualmente richiamati dalla Nota prot. n. 12919 del 16/10/2012, inviata dall'INVALSI ai Dirigenti Scolastici delle ISA statali e delle scuole paritarie.

Trattandosi, appunto, di "attività ordinaria", tanto la somministrazione che la correzione delle prove suddette (momenti essenziali e imprescindibili delle "rilevazioni" nazionali degli apprendimenti degli studenti) sono poste dal Legislatore a carico del personale in servizio in ciascuna istituzione scolastica.

In caso di astensione dal lavoro del personale che aderisce allo sciopero, l'assolvimento di tale compito, al pari di ogni altra incombenza professionale, è assoggettato alle condizioni e ai limiti stabiliti dalla normativa concernente l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici e dai relativi Codici di autoregolamentazione allegati ai Contratti di Lavoro vigenti.

Come prima e immediata conseguenza è da escludere, pertanto, la possibilità di ricorrere allo strumento della "precettazione" (attivabile, come è noto, solo in riferimento alle attività rientranti tra quelle definite "essenziali"), che chiaramente non riguarda il caso in specie.

Non esistendo, inoltre, un rapporto diretto e biunivoco tra attività di somministrazione/correzione delle prove e titolarità della classe, l'eventuale assegnazione del suddetto compito a personale disponibile non scioperante, non integra la fattispecie della "sostituzione" dell'insegnante di classe in sciopero nel giorno della somministrazione delle prove (sia che l'interessato ne abbia dato preventiva e volontaria comunicazione sia che la sua adesione allo sciopero sia stata rilevata il giorno stesso) e non prefigura, conseguentemente, da parte del Dirigente scolastico, la messa in atto di comportamento antisindacale.

Si tratta, in realtà, del corretto esercizio di una competenza organizzativo-gestionale finalizzata alla garanzia dell'interesse pubblico al perseguimento delle finalità istituzionali della scuola, che il dirigente scolastico è chiamato, comunque, ad assolvere in via ordinaria e tanto più in caso di sciopero del personale.

[torna all'indice](#)

INIZIATIVE

9 maggio - Cesena - Assemblea del personale dirigente scolastico indetta dalla Cisl Scuola Territoriale della Romagna (Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini). Sede: Centro Didattico Educativo, via Anna Franck, ore 10 – 13. Partecipa **Mario Guglietti**.

10 maggio - Chioggia (VE) - A cura dell'Istituto Comprensivo Statale di Chioggia 2°, [presentazione](#) del libro "**I virus non aspettano**" di Ilaria Capua (ore 15, sala Maggiore del Palazzo Municipale di Chioggia)

[torna all'indice](#)